

Allegato al d.r. n. <u>931</u> del <u>2910</u>6, 2014

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Centro interdipartimentale di medicina del sonno

Articolo 1 - Istituzione del Centro

- 1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il "Centro Interdipartimentale di Medicina del Sonno" (di seguito denominato Centro), cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare; il Dipartimento di Scienze Biomediche, e il Dipartimento di Scienze Mediche "Mario Aresu".
- 2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 - Finalità e motivazioni

- 1. Il Centro ha l'obiettivo di realizzare un polo attrattivo e di coordinamento per lo studio e la cura dei disturbi del sonno, a livello sia clinico che pre-clinico, e di implementare le possibilità di applicazione di nuovi e più efficaci approcci terapeutici. La finalità principale è quella di sviluppare tematiche e progetti di ricerca in ambito della Medicina del Sonno, con particolare attenzione ai meccanismi regolatori del sonno, in ambito fisiologico e patofisiologico, con competenze di ricerca di base e clinica.
- 2. In particolare, il Centro sviluppa attività di ricerca nei seguenti ambiti:
- a) studio dei processi di regolazione del sonno e della veglia in soggetti sani e in soggetti affetti da patologie del sonno;
- b) studio dei meccanismi regolatori del bioritmo circadiano nella popolazione di lavoratori turnisti;
- c) nuovi approcci terapeutici in un modello animale e clinico di disturbo del sonno (Epilessia Frontale notturna);
- d) studio dei meccanismi di controllo del "gating" in modelli animali di Rem sleep behaviour disorder,
- e) REM Sleep Behavior Disorder quale marker precoce di processo neurodegenerativo;
- f) studio dei disturbi, Studio degli aspetti fisiopatogenetici e neurofisiologici della Restless Legs Syndrome;
- g) del sonno nelle varie affezioni neurologiche (M. Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sindrome di La Tourette, Sclerosi Multipla ecc.);
- 3. All'interno di questi ambiti, le problematiche che si intendono affrontare e gli obiettivi che il Centro intende perseguire riguardano:

- a) valutazione di indici cronobiologici in pazienti affetti da patologie del sonno e in soggetti sottoposti a deprivazione ipnica, finalizzata alla comprensione dei meccanismi di regolazione del sonno e all'individuazione di marker di alterazione del ritmo sonno-veglia;
- b) valutazione degli effetti della terapia farmacologica e comportamentale sui meccanismi regolatori del sonno notturno;
- c) attivazione di collaborazioni scientifiche con Centri di Ricerca nazionali e internazionali finalizzate allo sviluppo di progetti comuni e alla promozione di scambi scientifici tra studenti o ricercatori/docenti.
- 4. Il Centro potrà inoltre:
- a) perseguire una maggiore visibilità nazionale ed internazionale dell'Ateneo, grazie al collegamento con progetti opportunamente selezionati;
- b) fungere da promotore per le ricerche scientifiche svolte negli ambiti di riferimento presso le strutture dipartimentali dell'Ateneo;
- c) collaborare con Enti Pubblici, Privati e Organismi Europei riguardo alle tematiche di ricerca;
- d) organizzare incontri e convegni per la divulgazione delle conoscenze e delle esperienze di ricerca inerenti gli ambiti di riferimento;
- e) promuovere la sinergia tra le diverse competenze scientifiche e tecniche dei partecipanti al fine di raggiungere un livello di eccellenza negli ambiti di riferimento;
- f) promuovere l'immagine dell'Università degli Studi di Cagliari all'interno e all'esterno, in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 3 - Durata, istituzione, disattivazione

- 1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di tre anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Sede

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare dell'Università degli Studi Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa contabile del Centro.

Articolo 5 - Componenti e partecipazione

- 1. Afferiscono al Centro:
- a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ne hanno promosso l'istituzione e contribuiscono allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;

- b) i ricercatori afferenti ai Dipartimenti di Scienze Biomediche- sezione di Neuroscienze e al Dipartimento di Scienze Mediche "Mario Aresu" che collaborano attivamente alle attività di ricerca nella tematica comune dei disturbi del Sonno;
- 2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:
- a) gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro;
- b) personale esterno all'Ateneo a diverso titolo, nel rispetto della normativa vigente, nonché il personale tecnico amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti, previo consenso degli interessati, d'intesa con i rispettivi Direttori di Dipartimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento. Il Centro non può disporre di una propria pianta organica.
- 3. Successivamente alla sua istituzione possono afferire al Centro, previa approvazione del Consiglio del Centro medesimo, i Dipartimenti che ne facciano richiesta.

Articolo 6 - Coordinamento amministrativo del Centro

1. La gestione amministrava e contabile del centro è affidata al Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare. Il centro può avvalersi della collaborazione di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7 - Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) il Responsabile Scientifico;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

Articolo 8 - II Consiglio

- 1. II Consiglio è composto:
- a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare o suo delegato;
- c) dai docenti che aderiscono al Centro con fondi di ricerca;
- 2. Il segretario amministrativo del dipartimento sede del Centro partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e redige i verbali del Consiglio.
- 3. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto ai punti f), e i) dell'articolo 9. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Articolo 9 - Competenze del Consiglio

- 1. II Consiglio:
- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro;
- b) approva le richieste di finanziamento ed il piano annuale delle ricerche;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al centro sono contenute nel rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale del dipartimento di riferimento e approvate dal Consiglio di Dipartimento, entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 10;
- e) delibera sulla proposta di nomina dei componenti esterni del Comitato Scientifico effettuata dal Direttore del Centro;
- f) approva, all'unanimità, la partecipazione al Comitato Scientifico dei rappresentanti degli Enti interessati alle attività del Centro;
- g) delibera sulle richieste di partecipazione dei Dipartimenti dell'Università;
- h) approva le richieste di adesione dei docenti;
- i) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- j) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Articolo 10 - II Direttore del Centro

- 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
- 2. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Magnifico Rettore, a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio;
- 3. II Direttore opera in sintonia con il Comitato Tecnico Scientifico e con esso mantiene contatti regolari.
- 4. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio e dal CTS, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria e con i referenti a livello regionale, nazionale ed internazionale, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- 5. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
- a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- b) predispone il piano annuale delle ricerche e le relative richieste di finanziamento, operando in sintonia con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al consiglio di dipartimento sede del Centro, corredata da una dettagliata relazione che illustri i seguenti aspetti:
- utilizzazione dei fondi in relazione alle attività di ricerca in corso nel Centro;
- eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;

- conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nella collaborazione scientifica a carattere interdipartimentale ed interuniversitaria;
- i risultati generali della gestione.
- d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- e) propone al Consiglio i componenti esterni del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) trasmette al Senato Accademico e, al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte.
- 6. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Articolo 11 - Il Responsabile Scientifico

- 1. Il Responsabile Scientifico è eletto, nel suo interno, dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.
- 2. Il Responsabile Scientifico svolge le seguenti funzioni:
- a) presiede il CTS e cura che ne vengano eseguite le indicazioni;
- b) opera in stretto contatto con il Direttore per la realizzazione delle linee operative e strategiche dal punto di vista scientifico;
- c) valuta l'attività scientifica in collaborazione con il CTS.

Articolo 12 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. II Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Responsabile Scientifico del Centro ed è costituito da esperti interni ed esterni, proposti dal Responsabile Scientifico, e dai rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro, di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano l'attività del Centro stesso. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni di consulenza per il Direttore e il Consiglio, proponendo progetti di ricerca, coordinando e controllando la validità scientifica delle attività del Centro. Il Comitato Tecnico Scientifico opera di norma a titolo gratuito. In ogni caso le spese relative a tale organo sono da addebitarsi al Centro.

Articolo 13 - Rapporti tra "Centro di Medicina del Sonno", Dipartimento partecipante e sede amministrativa

- 1. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare approva la partecipazione al "Centro di Medicina del Sonno" dei componenti che ne hanno fatto richiesta e la destinazione di fondi di ricerca o convenzioni alle ricerche nell'ambito del Centro.
- 2. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare mette a disposizione del Centro: strumentazioni, materiale, laboratori, e personale su richiesta dei componenti partecipanti al "Centro di Medicina del Sonno", ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 14 - Risorse finanziarie

- 1. II Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:
- a) fondi stanziati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare;
- b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni;
- e) con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- f) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Articolo 15 - Personale, strutture, attrezzature

- 1. II Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, lett. b) e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare mette a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.
- 3. Le strumentazioni messe a disposizione dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare potranno essere date in comodato (o altra simile modalità) al Centro, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento cui la strumentazione afferisce e del Consiglio del "Centro di Medicina del Sonno". Le spese di funzionamento sono a carico del Centro.
- 4. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Articolo 16 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Norme finali e transitorie

- 1. II Consiglio del centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti lo Statuto di Ateneo.